

## VERBALE DI ACCORDO

Oggetto: Accordo aziendale per il riconoscimento indennità ferie pregresse ex art. 4 A.N. del 10/05/2022

Il giorno 21 maggio 2025 si sono incontrati l'Azienda Cotral S.p.A., rappresentata da Manolo Cipolla, Enrico Dolfi, Antonella Pucci, Monica Boccanera, e le Segreterie delle OO.SS. del settore rappresentate da

FILT CGIL: Alessandro Farina

FIT CISL: Roberto Ricci

UILTRASPORTI: Fabio esposito Amendola

UGL FNA: Lucio Valeri


### PREMESSO CHE

- con l'art. 4 del Verbale di Accordo Nazionale del 10.05.2022 di rinnovo del CCNL, le Parti firmatarie, al fine di dissipare qualsivoglia dubbio sulla retribuzione da corrispondere in periodo di ferie e "ferma restando la validità degli assetti stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente e in una nuova prospettiva di miglior favore per i lavoratori", hanno istituito, a decorrere dal 01.07.2022, un'apposita indennità denominata "indennità retribuzione ferie" del valore di 8 euro lorde per singola giornata di ferie, da corrispondere al lavoratore esclusivamente in occasione delle giornate di ferie di cui all'art.10 dell'A.N. 12/03/1980 come modificato dall'art. 5 dell'A.N. 27/11/2000 e da ultimo art. 4 del CCNL vigente;
- sono pervenuti in Azienda da parte di numerosi lavoratori svariati reclami gerarchici ex art. 10 R.D. 148/1931 e ss.mm.;
- le OO.SS., considerati i principi statuiti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la recente giurisprudenza di Cassazione in materia di retribuzione feriale, hanno richiesto un confronto per la determinazione degli importi da riconoscere al personale per il periodo pregresso a quello di applicazione dell'A.N. del 10.05.2022;
- l'Azienda, in ragione di quanto sopra, senza prestare acquiescenza alcuna ai principi sopra richiamati, tanto in tema di retribuzione per il periodo di ferie, quanto in tema di decorrenza della prescrizione, al fine di prevenire ulteriori ricorsi giudiziari ed evitare le conseguenti spese, ovvero di arginare sul nascere il prospettato contenzioso di massa, ha manifestato la propria disponibilità a verificare la possibilità di un accordo sulle richieste delle OO.SS.;
- le Parti, a valle di un ampio ed articolato confronto, intendono intervenire in funzione deflattiva del contenzioso cercando possibili soluzioni conciliative in grado di risolvere le criticità in essere; in particolare, è comune volontà ricercare un'intesa quadro che definisca i criteri per il superamento di ogni, insorto o insorgendo, contenzioso relativo ad ogni possibile rivendicazione legata alla retribuzione per le giornate di ferie fruito.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e ne delineano finalità e contenuto interpretativo.

Le Parti, all'esito di un complesso e serrato confronto, hanno concordato di definire congiuntamente modalità e criteri generali per una conciliazione della vertenza che dovrà essere formalizzata in sede c.d. protetta, ovvero sindacale, da ciascuno dei lavoratori aventi diritto che ne faccia richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411, comma 3, c.p.c. e art. 2113, comma 4, c.c.



**Il presente Accordo trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale in forza al 30 giugno 2022.**

Il presente Accordo, ferma e impregiudicata la piena validità dell'art. 4 dell'A.N. 10.05.2022, costituisce definitiva soluzione della controversia sulla retribuzione per ferie, anche quelle pregresse fino al 30/06/2022.

E a tal fine il verbale di conciliazione sarà redatto secondo i criteri definiti nell'accordo in oggetto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa collegata o connessa alla retribuzione delle giornate di ferie con rinuncia ai reclami gerarchici già presentati e/o ad ogni pendente e/o futura azione o pretesa originata o connessa nei confronti della Società; il lavoratore, nel verbale di conciliazione, dovrà dichiarare di non avere null'altro a pretendere nei confronti della Cotral Spa con riguardo al trattamento economico e retributivo ricevuto per le ferie maturate e godute fino alla data della sottoscrizione del presente Accordo.

Si conviene tra le Parti di riconoscere una pro-quota annuale, individuata nello scaglione dell'anno di assunzione presso Cotral S.p.A., riproporzionata rispetto al periodo di presenza in Azienda tra la data di assunzione ed il 30 giugno 2022, secondo la tabella riportata nell'allegato A, che è parte integrante del presente accordo.

Le somme di cui all'allegato A) sono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali che saranno totalmente a carico dell'Azienda e non sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto.

Resta inteso che:

- a) saranno scomputate dalla pro-quota annuale le giornate di ferie effettivamente maturate e non ancora godute alla data del 30 giugno 2022;
- b) sarà riparametrata la pro-quota spettante dell'anno di riferimento rispetto al giorno effettivo di assunzione, secondo il calcolo della "data convenzionale di assunzione" ( esempio: assunzione in data 12 luglio 2020= data convenzionale di assunzione 1° luglio 2020. Quota riparametrata = 6 mesi dell'anno 2020) secondo il contratto collettivo di lavoro della categoria;
- c) sarà riparametrata la pro-quota spettante dell'anno di riferimento rispetto alla data di promozione/riqualificazione, secondo il calcolo della "data convenzionale" ( esempio: promozione/riqualificazione in data 19 marzo 2016 = data convenzionale 1° marzo 2016 . Quota riparametrata = 10 mesi per l'anno 2016 al parametro di promozione o riqualificazione);
- d) l'importo della pro-quota sarà liquidato entro 180 gg. dalla data di sottoscrizione del presente verbale;
- e) ciascun lavoratore aderente, a fronte del riconoscimento della predetta quota, rinuncerà a far valere ogni ulteriore pretesa relativa al trattamento retributivo per le ferie pregresse ivi inclusa ogni incidenza su istituti retributivi diretti e/o indiretti;
- f) la sottoscrizione dell'atto conciliativo, a titolo gratuito, in sede protetta sindacale avverrà fuori dall'orario di lavoro nelle sedi sindacali messe a disposizione dai firmatari del presente Accordo e rese note con apposito Ordine di Servizio;
- g) la sottoscrizione dell'atto conciliativo in sede protetta sindacale, così come pattuito nel presente Accordo, escluderà ogni forma di indennizzo/rimborso per eventuali altre forme di conciliazione opzionate e richieste dal dipendente;
- h) in presenza di un ricorso giudiziale già notificato all'Azienda, dovrà pervenire la rinuncia al giudizio e ad ogni richiesta economica da parte del legale del lavoratore;

Per il personale non in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, l'Azienda provvederà a comunicare le modalità di adesione al presente accordo alle stesse condizioni economiche del personale sopra individuato, sempreché il relativo diritto non sia prescritto.

Il presente Accordo sarà sottoposto agli *iter* autorizzativi previsti dallo Statuto ed alla successiva pubblicazione di apposito Ordine di Servizio e produrrà effetto e sarà esigibile solo a condizione che, entro 30 giorni da detta pubblicazione, si registri, attraverso i canali che verranno indicati dall'Azienda, l'adesione preliminare con manifestazione di disponibilità a transigere da parte del personale in forza e interessato dalla presente intesa.

La riunione si conclude alle ore 18:30

Cotral spa

[Redacted signature block for Cotral spa]

FILT CGIL  
[Redacted signature]

FIT CISL  
[Redacted signature]

ULTRASPORTI  
[Redacted signature]

UGL FNA  
[Redacted signature]

**Allegato A) del verbale di Accordo del 21 maggio 2025**

La pro-quota è al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali che saranno totalmente a carico dell'Azienda (totale circa 39% - di cui 9,19% normalmente oneri a carico del lavoratore).

Pro-quota in euro per ogni periodo/anno di riferimento rispetto alla data di assunzione secondo la seguente classificazione del personale:

Periodo DA	1/7/21	1/7/20	1/7/19	1/7/18	1/7/17	1/7/16	1/7/15	1/7/14	1/7/13	1/7/12	1/7/11	1/7/10	1/7/09	1/7/08	1/7/07
Periodo A	30/6/22	30/6/21	30/6/20	30/6/19	30/6/18	30/6/17	30/6/16	30/6/15	30/6/14	30/6/13	30/6/12	30/6/11	30/6/10	30/6/09	30/6/08

Gruppo A	151,6	158,8	159,1	160,9	162,4	164,0	165,8	166,8	166,8	170,9	177,8	185,4	190,6	197,0	203,8
Gruppo S	185,3	194,0	194,4	196,6	198,4	200,4	202,5	203,7	203,7	208,8	217,2	226,5	232,9	240,7	248,9
Gruppo M	175,5	183,7	184,2	186,2	187,9	189,8	191,8	193,0	193,0	197,8	205,7	214,5	220,6	228,0	235,8
Gruppo E	293,7	307,5	308,2	311,6	314,5	317,7	321,0	323,0	323,0	331,0	344,3	359,1	369,2	381,6	394,7

	Macro qualifica	QUALIFICA	PARAMETRO
GRUPPO A	01 gestionale	RUATC	250
	01 gestionale	CAPO UO AMM/TEC	230
	02E	COORD. ESERCIZ	210
	02A	COORD.UFFICIO	205
	02A	SPEC. TECN./AM	193
	03A	COLL. UFFICIO	175
	03A	OP. QUALIF.UFF	140-155
	03A	OP. D'UFFICIO	130
	Macro qualifica	QUALIFICA	PARAMETRO
GRUPPO S	02E	ADD. ESERCIZIO	193
	02S	COORD.MOBILITA'	178
	02S	ADDETTO ALLA MOBILITA'	170
	03S	ASSISTENZA ALLA CLIENTELA	154
	03S	OP.QUA.MOBILITA	151
	03S	OP. MOBILITA'	138
	03S	COLL. ESERCIZIO	129
	Macro qualifica	QUALIFICA	PARAMETRO
GRUPPO E	03E	OP. ESERCIZIO	140-158-175-183
	Macro qualifica	QUALIFICA	PARAMETRO
GRUPPO M	02M	CAPO UNITA' TECNICA	205
	02M	CAPO OPERATORI	188
	03M	OP. CERTIFICATORE	180
	03M	OP.TECNICO	170
	03M	OP. MANUTENZ.	130
	03M	OP. QUALIF.	140-160
	04G	AUSILIARIO- OP.GEN.	110-116
	04G	CAPO SQ. AUSIL.	121